

16_15_3_AVV_AG REG ARDISS COLLABORAZIONI STUDENTI_005

Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori - ArdiSS - Trieste

Regolamento recante disposizioni concernenti forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi in attuazione dell'articolo 35 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

(Adottato con decreto del Direttore generale sostituto n. 204/GEN del 26/02/2016, approvato con D.G.R. n. 422 del 18/03/2016)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 definizioni

CAPO II - COLLABORAZIONI

Art. 3 aree di collaborazione

Art. 4 tipologia di collaborazioni

Art. 5 durata e compenso delle collaborazioni

Art. 6 modalità di assegnazione delle collaborazioni per le aree di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) b) e c)

Art. 7 modalità di assegnazione delle collaborazioni per l'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

Art. 8 formazione dei collaboratori per l'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

Art. 9 attività dei collaboratori per l'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

Art. 10 modalità di assegnazione delle collaborazioni ai neo laureati

Art. 11 copertura assicurativa

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 norme transitorie

Art. 13 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e definisce le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dall'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS).

Art. 2 definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Istituzioni del sistema universitario regionale: l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, il Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste, il Conservatorio "Jacopo Tomadini" di Udine, gli Istituti tecnici superiori di livello universitario aventi sede nella Regione Friuli Venezia Giulia;

b) requisiti di reddito: requisiti di reddito e patrimonio stabiliti annualmente a livello nazionale e recepiti nel bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio erogate dall'ARDISS;

c) requisiti di merito: requisiti di merito stabiliti annualmente a livello nazionale e recepiti nel bando di concorso per l'attribuzione delle borse di studio erogate dall'ARDISS;

d) collaborazioni con studenti: collaborazioni attivate ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

e) ISEE: indicatore per le prestazioni per il diritto allo studio universitario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

f) d. lgs. 81/2008: Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

g) ARDISS: Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori.

CAPO II - COLLABORAZIONI

Art. 3 aree di collaborazione

1. I rapporti di collaborazione attivati con gli studenti e con i neolaureati comportano lo svolgimento, presso le sedi dell'ARDISS, di attività di supporto nelle aree di seguito elencate:
 - a) segreteria ed archivio;
 - b) informazioni agli studenti;
 - c) promozione e comunicazione;
 - d) gestione delle strutture Ardiss.
2. I rapporti di collaborazione non comportano l'assunzione di responsabilità amministrative.
3. Le prestazioni non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato.
4. Le collaborazioni vengono attivate nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'ARDISS.

Art. 4 tipologia di collaborazioni

1. Le collaborazioni sono affidate a studenti e a neolaureati delle istituzioni del sistema universitario regionale fino al diciottesimo mese successivo al conseguimento della laurea.

Art. 5 durata e compenso delle collaborazioni

1. Le collaborazioni non possono superare il numero massimo di 200 ore per ciascun anno accademico, nel rispetto di quanto stabilito dalle istituzioni del sistema universitario regionale.
2. Il compenso orario per gli studenti che svolgono le attività nelle aree di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) è pari a quello previsto nel regolamento di ciascuna istituzione del sistema universitario regionale; tale compenso, esente da imposte, non deve superare l'importo di 3.500,00 euro annui.
3. Il pagamento dei compensi viene disposto entro 30 giorni dal termine della prestazione.

Art. 6 modalità di assegnazione delle collaborazioni per le aree di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) b) e c)

1. L'ARDISS, con apposito provvedimento, determina annualmente entro il primo ottobre il numero di ore di collaborazione da attivare per ciascuna struttura, proporzionalmente al numero degli studenti risultati idonei per l'ottenimento delle borse di studio.
2. Le collaborazioni sono assegnate attingendo dalle graduatorie predisposte dalle istituzioni del sistema universitario regionale, proporzionalmente al numero di idonei per borsa di studio iscritti a ciascuna istituzione.
3. L'ARDISS comunica alle istituzioni del sistema universitario regionale il numero di collaborazioni che intende attivare, specificando, a seconda delle esigenze, quali sono i profili richiesti.
4. Sono esclusi dalla selezione gli studenti che siano stati destinatari di richiami o sanzioni da parte dell'ARDISS.
5. A parità di merito hanno la precedenza gli studenti con ISEE inferiore.

Art. 7 modalità di assegnazione delle collaborazioni per l'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

1. L'ARDISS, con apposito provvedimento, determina annualmente entro il primo settembre il fabbisogno di collaborazioni da attivare per ciascuna struttura.
2. A tal fine l'ARDISS pubblica apposito avviso entro il 15 settembre di ogni anno.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ARDISS provvede a disporre l'elenco degli studenti che hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare per le attività ricomprese nell'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
4. Sono esclusi dalla selezione gli studenti che siano stati destinatari di richiami o sanzioni da parte dell'ARDISS.
5. La selezione viene effettuata assegnando a ciascun candidato un punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) precedenti esperienze in ruoli analoghi svolti presso strutture dell'ARDISS: fino ad un massimo di 10 punti;
 - b) essere risultati assegnatari di posto alloggio presso una casa dello studente dell'ARDISS anche nell'anno accademico precedente - in relazione ai mesi trascorsi nella struttura, uno per ogni mese, fino ad un massimo di 6 punti;
 - c) colloquio motivazionale: fino ad un massimo di 4 punti;
 - d) possesso dei requisiti di merito per l'accesso al posto alloggio: fino ad un massimo di 6 punti.
6. A parità di merito hanno la precedenza gli studenti con ISEE inferiore.

Art. 8 formazione dei collaboratori per l'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

1. L'ARDISS provvede alla formazione dei collaboratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) relativamente alle attività che vengono ad essi assegnate.

Art. 9 attività dei collaboratori per l'area di cui all'art. 3, comma 1, lettera d)

1. Ai collaboratori viene attribuito il ruolo di coordinamento e verifica del rispetto delle regole di convivenza, con l'obiettivo di realizzare un sistema integrato nel quale i servizi erogati agli studenti siano implementati anche tramite la collaborazione con gli studenti stessi.
2. Le attività che i collaboratori devono svolgere sono le seguenti:
 - a) assicurare la reperibilità telefonica costante sia rispetto ai residenti nella specifica struttura sia all'ARDISS nonché la presenza nella struttura stessa nelle fasce temporali concordate con l'ARDISS medesima;
 - b) verificare l'apertura e la chiusura delle porte di accesso alle strutture, con particolare riguardo alle parti comuni, tra cui le aule studio aperte alla generalità degli studenti;
 - c) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali anomalie o situazioni di pericolo;
 - d) verificare lo stato di pulizia e manutenzione delle aree comuni quali cucine, aule studio, spazi comuni, ricoveri per le biciclette e aree verdi segnalando eventuali criticità, nonché promuovere una cultura ed un comportamento utili a garantire una corretta gestione della raccolta rifiuti e dello smaltimento degli stessi in forma differenziata;
 - e) vigilare sullo stato di funzionamento degli elettrodomestici presenti nella struttura (fornelli a induzione, forni, lavatrici, ecc.) e assicurare la disponibilità a spiegarne agli altri residenti le modalità per un loro corretto e sicuro utilizzo;
 - f) assicurare un collegamento costante con il referente indicato dall'ARDISS;
 - g) segnalare tempestivamente al referente dell'ARDISS o, in caso di sua assenza, agli uffici dell'ARDISS i guasti e/o i problemi manutentivi e gestionali riscontrati e/o segnalati dai residenti nonché eventuali danni delle parti interne ed esterne, sia che si tratti degli spazi comuni che di quelli residenziali privati;
 - h) collaborare costantemente ed attivamente con l'ARDISS fornendo suggerimenti, proposte per interventi, indirizzi o risoluzioni utili a migliorare la qualità complessiva dell'offerta di servizi a favore dei residenti;
 - i) proporre iniziative -da sviluppare d'intesa e sotto la vigilanza dell'ARDISS - che abbiano lo scopo di promuovere momenti aggregativi, progettuali e partecipativi della comunità dei residenti nella struttura.

Art. 10 modalità di assegnazione delle collaborazioni ai neo laureati

1. L'ARDISS predispone annualmente una graduatoria dei neo laureati che hanno ottenuto la borsa di studio dell'ARDISS come laureando nell'anno accademico di riferimento secondo il criterio di priorità del minor reddito sulla base dell'ISEE presentato per l'ottenimento della borsa di studio.
2. Il numero di collaborazioni da attivare presso le sedi dell'ARDISS è proporzionale al numero degli studenti idonei alle borse di studio per ciascuna sede.
3. Le collaborazioni non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato.
4. Sono esclusi dalla selezione gli studenti che siano stati destinatari di richiami o sanzioni da parte dell'ARDISS.

Art. 11 copertura assicurativa

1. L'ARDISS provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sia degli studenti sia dei neolaureati che prestino la loro collaborazione nelle forme previste dal presente regolamento.

CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 norme transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento verrà dato corso agli adempimenti di cui ai precedenti articoli entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cafc Spa - Udine

Avviso emissione decreto di esproprio su terreni privati per i lavori di copertura del canale orientale secondario del Comune di Udine.(Estratto).